



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO**

(tel./fax: 0783/72262 – cporistano@mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/oristano)

ORDINANZA n. 04/2020

INTERDIZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA SPIAGGIA ADIACENTE IL MONUMENTO NATURALE DI S'ARCHITTU E CONTESTUALE ABROGAZIONE DELL' ORDINANZA N. 22 EMANATA IN DATA 13.07.1998 DALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ORISTANO. -

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTA:** l'Ordinanza n. 22/98 emanata in data 13.07.1998 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano con la quale era stato disposto il divieto di transito, balneazione e sosta nel tratto di costa adiacente al monumento naturale di S'Archittu a partire dalla base dei costoni rocciosi e fino a mt. 20 verso il mare;
- VISTO:** il rapporto di servizio predisposto da personale militare dipendente a seguito dell'effettuazione di apposito sopralluogo sul posto in data 24.09.2019;
- VISTA:** la nota prot. 21766 in data 03.12.2019 con la quale questa Autorità Marittima ha comunicato all'Amministrazione comunale di Cuglieri l'intenzione di procedere all'abrogazione della sopramenzionata Ordinanza in ragione dell'avvenuto trasferimento delle funzioni di controllo e polizia amministrativa sulle aree demaniali marittime in capo ai Comuni, sul presupposto che analoga Ordinanza venga assunta, per le aree a terra, dal Sig. Sindaco, Organo competente ai sensi dell'articolo l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- VISTA:** l'Ordinanza Sindacale n. 04 in data 20.01.2020 recante *"l'interdizione al transito, alla sosta e all'utilizzo del tratto di spiaggia adiacente al monumento naturale di S'Archittu a tutela della pubblica incolumità"*;
- RITENUTO:** pertanto opportuno procedere ad abrogare la sopra menzionata ordinanza in quanto emanata da soggetto diverso dal Sig. Sindaco, allo stato organo competente;
- RITENUTO** opportuno procedere all'emanazione di una nuova ordinanza unicamente finalizzata all'interdizione degli antistanti specchi acquei alla luce del fatto che gli stessi sono ampiamente utilizzati per la balneazione e per gli altri usi pubblici del mare;
- VISTO** gli artt. 16, 17, 30 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e per le motivazioni citate in premessa, lo specchio acqueo antistante la spiaggia adiacente al monumento naturale di S'Archittu in località S'Archittu del Comune di Cuglieri, per un'ampiezza di **metri 25 dalla linea di battigia** (come meglio evidenziato nell'allegata planimetria, allegata a mero titolo esemplificativo e che costituisce parte integrante della presente Ordinanza), è interdetto alla navigazione alla sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, alla pesca ed i mestieri relativi, al turismo nautico, alla balneazione, nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare.

Art. 2

Sarà cura del Comune di Cuglieri apporre, in prossimità della spiaggia, adeguata segnaletica ben visibile (preferibilmente redatta in più lingue) recante gli estremi della presente ordinanza e la dicitura “**Specchio acqueo interdetto alla balneazione e ad ogni altro uso pubblico del mare**”.

La stesso Ente dovrà controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se mancante, provvedere all'immediato ripristino della stessa.

Art. 3

L'Ordinanza n. 22 in data 13.07.1998 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano è da intendersi abrogata.

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro più grave o diverso illecito, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione o dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 e ss.mm.ii se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il disposto di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Santa Giusta, 24 gennaio 2020

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Antonio FRIGO

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.



AREA INTERDETTA

